



30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti, n. 10 - C.F. 04053410272 Tel. 0421 -219411 - Fax 0421 -210359

Prot. 438/p

Caorle, 07.06.2022

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. 76/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO - RETTIFICATO**

**CIG: 924680400F**

### Art. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio infermieristico notturno da eseguirsi presso il Centro Servizi Residenziale Azienda Speciale Don Moschetta di Caorle (VE), sita in viale Buonarroti n. 10.

### Art. 2 – DURATA E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio sarà assegnato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.

La durata dell'affidamento è fissata in 12 mesi, a decorrere dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione del servizio.

L'importo previsto per il servizio ammonta a **€ 98.300,00 (novantottomilatrecento/00)**, I.V.A. esclusa e al netto degli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, quantificati in € 2.000,00 (Duemila/00).

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

### Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere eseguito nel più assoluto rispetto delle modalità indicate nel presente capitolato. Il servizio affidato consiste nello svolgimento dell'insieme di prestazioni tipiche della professione di infermiere presso un Istituto che accoglie utenti anziani, in condizione di non autosufficienza. Dette prestazioni possono essere definite sulla base del codice deontologico attualmente in vigore per il personale infermieristico dipendente dall'Ente.

L'orario entro cui svolgere il servizio di assistenza infermieristica notturna deve coincidere, per ragioni di coerenza degli interventi infermieristici stessi, con l'orario di servizio notturno definito presso la struttura di destinazione e, precisamente, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 per un totale di n. 9 ore per ogni notte di servizio.

Le prestazioni potranno essere "no covid 19" oppure "covid 19".

Per l'espletamento del servizio l'affidatario dovrà garantire quanto segue:

- A) Garantire l'assistenza infermieristica notturna ai Sigg. Ospiti;
- B) Svolgere tutte le funzioni proprie della professione previste dal codice deontologico dell'infermiere approvato dal Comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI con deliberazione n° 01/09 del 10.01.2009 e dal Consiglio nazionale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI il 17.01.09
- C) Collaborare con il personale addetto all'assistenza per la risoluzione di problematiche sanitarie o di emergenza che dovessero presentarsi;



- D) Coordinare l'organizzazione e la gestione delle prestazioni infermieristiche affidate nella struttura;
- E) Svolgere attività di sorveglianza infermieristica sullo stato di salute dei Sigg. Ospiti durante le ore notturne;
- F) Svolgere le prestazioni oggetto di affidamento in modalità "notti attive" per l'intera durata dell'orario del servizio, fissato dalle ore 21:00 alle successive ore 06:00;
- G) Svolgere le ulteriori attività accessorie e aggiuntive correlate all'attività infermieristica, vale a dire – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – il controllo scadenze, la sistemazione, la pulizia carrelli, la tenuta e il controllo dell'armadio farmaci/carrello terapie/carrello emergenza, ecc.. L'elenco di tali attività è contenuto nel documento "Piano di Lavoro", allegato al presente Capitolato.

La ditta, in piena autonomia gestionale, dovrà organizzare entro il turno come sopra definito lo svolgimento delle attività in parola, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ente appaltante e con l'utilizzo di strumentazioni proprie, oltre a quelle messe a disposizione dall'Ente medesimo, che si limiterà a verificare:

- 1) rispetto dell'articolazione dell'orario del turno (in quanto questo è intimamente connaturato al servizio notturno);
- 2) raggiungimento dei risultati sopra definiti.

#### **Art. 4 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

La ditta appaltatrice impiegherà personale in possesso dei prescritti titoli di studio, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari dell'Ente.

Il personale infermieristico dovrà essere sempre presente nella rispettiva zona di lavoro negli orari decisi concordemente tra l'Amministrazione e la ditta. Essi dovranno indossare una divisa sempre pulita e calzature professionali fornite dall'impresa affidataria.

Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'impresa affidataria, dovrà essere capace e fisicamente valido. Tutti dovranno mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. Il personale dell'impresa dovrà essere in possesso della sana e robusta costituzione come da certificazione dell'Ufficiale Sanitario. Il dipendente dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della Casa di Riposo delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice decida in corso d'anno di sostituire risorse già presenti o di aumentare/integrare il numero di Infermieri con nuove risorse, si rende obbligatorio da parte dell'affidatario far effettuare alle nuove risorse un affiancamento ai colleghi in turno di notte della durata di almeno 4 notti nell'arco temporale di dieci giorni, al fine di trasmettere ai nuovi Infermieri tutte le informazioni necessarie per una corretta effettuazione del servizio.

Data la presenza in struttura del personale dipendente dell'impresa affidataria nelle ore serali e notturne, essendo la struttura classificata a "rischio elevato" è necessario che lo stesso sia in possesso di Attestato di Idoneità di "Addetto Antincendio per rischio elevato" ai sensi del DM 10.03.1998 Allegato IX.

#### **Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa.



Il pagamento avverrà entro 30 giorni dffm, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura, unitamente al CIG. L'Amministrazione procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'affidatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

In relazione alle responsabilità sopra indicate, l'affidatario dovrà costituire e consegnare apposita polizza assicurativa, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con i seguenti massimali:

- polizza R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi e all'Amministrazione, con un massimale minimo per sinistro € 2.000.000,00 “unico” per sinistro;
- polizza R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 2.000.000,00 e con un limite di € 1.000.000,00 per persona lesa.

Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell'assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti della struttura del e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno delle strutture nelle quali il servizio è erogato dall'Appaltatore.

Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Casa di Riposo e dei suoi dipendenti.

#### **Art. 7 – RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO**

L'Amministrazione elabora un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze tra lavoratori della struttura e quelli della ditta affidataria (escluse nel caso di specie), secondo quanto disposto dal comma 3, art. 26, D.Lgs. 81/2008, si precisa che entro un mese dalla data di conferimento dell'incarico la Ditta dovrà presentare il Documento di Valutazione del Rischio di cui all'art. 28 del Decreto in parola, riferito ai lavori da svolgere all'interno dell'Istituto. In caso di mancata presentazione del documento di valutazione di cui sopra, l'Amministrazione non provvederà a liquidare e pagare le fatture emesse dalla ditta, le quali verranno pagate unicamente dopo che la ditta avrà adempiuto a quanto richiesto con il presente capitolato.

#### **Art. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, il servizio non dovesse essere conforme a quanto previsto nel presente capitolato o nell'offerta dell'affidatario, l'Amministrazione, dopo tre contestazioni scritte, avrà la facoltà di risolvere il contratto in essere ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata, rimanendo salvo per l'Amministrazione il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.



L'Amministrazione ha facoltà di risolvere automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, nei casi sotto elencati:

- gravi inadempienze nella conduzione del servizio, quali (a titolo meramente esemplificativo): omissioni di compiti, obblighi e funzioni inerenti propriamente alla qualifica professionale rivestita dal personale dipendente della ditta e previsti dalla vigente normativa;
- gravi scorrettezze comportamentali nei riguardi degli ospiti;
- mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
- mancato rispetto della normativa in materia di "orario di lavoro";
- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- cessione del contratto non autorizzata;
- in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni infortuni, sicurezza, norme igienico sanitarie;
- inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Nel caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, saranno addebitati all'affidatario, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

#### **Art. 9 – ADEMPIMENTI PER L'AFFIDATARIO**

Ai fini della sottoscrizione del contratto e dell'avvio dell'esecuzione del servizio, l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione:

- elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio infermieristico notturno;
- copia autentica dei diplomi di Infermiere professionale rilasciati da enti formativi pubblici o legalmente riconosciuti dallo Stato (o autodichiarazione di conformità del titolo all'originale o certificazione sostitutiva del titolo stesso). I diplomi in parola dovranno corrispondere nominativamente al personale infermieristico avviato presso la Struttura dell'Amministrazione per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento;
- dichiarazione attestante che gli infermieri professionali, se trattasi di cittadini non comunitari, qualora non residenti nello Stato Italiano, siano tuttavia in condizioni di soggiornarvi nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché che per gli stessi sono stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione infermieristica presso le strutture sanitarie situate nello Stato Italiano, ivi compresa l'iscrizione all'Albo Professionale IPASVI. Di tale personale l'ente, in via preliminare, provvederà ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

In caso di successiva sostituzione del personale avviato presso la Struttura, l'affidatario è tenuto a presentare la documentazione di cui sopra in forma aggiornata, senza necessità di richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Gli addetti hanno l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro. L'Amministrazione fornirà all'affidatario informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro



in cui sono destinati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività, ai sensi dell'art. 26 art.1 c.1 punto b) del D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è ammesso secondo quanto disposto dall'art. 105 del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono vietati la cessione del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto di contratto, nonché della prevalente esecuzione delle prestazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

#### **Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto relativo alla presente fornitura verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

#### **Art. 13 - RINVIO AD ALTRE NORME - PRIVACY**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono applicabili le disposizioni delle leggi vigenti concernenti la fornitura di beni, servizi e lavori, nonché le disposizioni del Codice Civile. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del successivo art.13 Reg. UE 679/2016, si informa che i dati comunicati dai partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Per ulteriori informazioni: Azienda Speciale "Don Moschetta", Viale Buonarroti, 10 - 30021 CAORLE Tel. 0421/219411 - Fax 0421/219359 – pec: [aziendadonmoschetta@pecveneto.it](mailto:aziendadonmoschetta@pecveneto.it).

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
dott. Paolo Giacobello

